

**Convenzione per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso le strutture**

**dell'Azienda Ospedale – Università Padova**

**Tra**

**l'Azienda Ospedale – Università Padova**, con sede legale in Padova, Via Giustini n° 1, codice fiscale e partita IVA 00349040287, P.E.C. [lo.aopd@pecveneto.it](mailto:lo.aopd@pecveneto.it) rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Paolo Fortuna, che interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (nel proseguo del presente atto indicata anche **“Azienda Ospedale”**);

**e**

**l'Associazione** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, P.E.C. \_\_\_\_\_ rappresentata dal Presidente, Dott. \_\_\_\_\_ (nel proseguo del presente atto indicata anche **“Associazione”**);

**Premesso che:**

- l'art. 14, comma 7 del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 favorisce la presenza e l'attività degli organismi di volontariato all'interno delle strutture sanitarie stabilendo che *“è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle*

esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato e che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/1991 e dalle leggi regionali attuative”;

- con D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 è stato approvato il “Codice del terzo settore a norma dell’art.1 comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016 n. 106 secondo cui (art. 4) “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore”;

- l’Associazione \_\_\_\_\_ costituitasi nell’anno \_\_\_\_\_, risulta iscritta nel Registro comunale delle Associazioni di Padova al n. \_\_\_\_\_, nel Registro Regionale al n. \_\_\_\_\_ e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. di repertorio \_\_\_\_\_;

- l’Associazione \_\_\_\_\_ ha maturato una specifica esperienza nell’attività di volontariato in area \_\_\_\_\_ e dispone di una organizzazione operativa stabile sul territorio e cura la formazione iniziale e permanente dei volontari;

- l’Associazione collabora da tempo con l’Azienda Ospedale, attuando degli interventi a favore della UOC \_\_\_\_\_, il cui Direttore ha

espresso parere favorevole all'istaurazione di una collaborazione / alla prosecuzione

della collaborazione già intrapresa con l'Associazione, anche in ragione delle positive ricadute in campo assistenziale;

- l'Associazione si è dichiarata altresì disponibile a mettere a disposizione della UOC

\_\_\_\_\_ dell'Azienda Ospedale alcuni propri dipendenti e/o col-

laboratori dotati delle competenze e dell'esperienza necessaria alla realizzazione di

specifici programmi, che opereranno in sinergia con il personale operante in Azien-

da Ospedale, presente nella medesima Unità Operativa Complessa;

- l'Azienda Ospedale-Università Padova intende stipulare la presente convenzione

con l'Associazione \_\_\_\_\_, nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa vigente.

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue**

### **ART 1 - Oggetto**

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra l'Azienda Ospedale-

Università Padova e l'Associazione \_\_\_\_\_, fina-

lizzata all'assistenza ai pazienti affetti \_\_\_\_\_, presso

la UOC \_\_\_\_\_ dell'Azienda Ospedale.

### **ART. 2 - Contenuto della collaborazione**

L'Azienda Ospedale, per il conseguimento delle finalità sopra esposte, si avvale del-

la collaborazione dell'Associazione la quale opera mediante l'attività dei propri vo-

lontari, nonché dei propri dipendenti e/o collaboratori, a favore dei pazienti ricoverati

e dei loro familiari.

L'Associazione \_\_\_\_\_ garantirà:

- attività \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

L'Associazione \_\_\_\_\_ contribuisce alle attività sopra-descritte mettendo a disposizione proprio personale dipendente e/o collaboratori:

a) n. 1 \_\_\_\_\_, ove necessario, che opererà negli ambienti messi a disposizione nell'ambito della UOC \_\_\_\_\_ e della UOC \_\_\_\_\_;

b) n. 2 \_\_\_\_\_, ove necessari, che opereranno negli ambienti messi a disposizione nell'ambito della UOC \_\_\_\_\_ e della UOC \_\_\_\_\_;

c) eventuale altro personale ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività svolte a favore dei pazienti della UOC \_\_\_\_\_ e della UOC \_\_\_\_\_ dell'Azienda Ospedale.

Le attività dell'Associazione sono previste nell'ambito di programmi concordati con il Direttore della UOC \_\_\_\_\_. In particolare, le modalità di svolgimento delle attività, i tempi e i modi di accesso dei volontari e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Associazione vengono concordate per iscritto con il predetto Direttore.

Entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della presente convenzione, l'Associazione presenta alla UOC Affari Generali una relazione sull'attività svolta in Azienda in base ai sopra citati programmi, anche ai fini di valutare la prosecuzione del rapporto.

### **ART. 3 - Impegni dell'Associazione**

L'Associazione \_\_\_\_\_ assicura una presenza amichevole dei propri volontari e/o dipendenti e/o collaboratori all'interno delle strutture ospedaliere.

L'Associazione \_\_\_\_\_ mette a disposizione dell'Azienda Ospedale l'opera volontaria dei propri aderenti per sostenere i pazienti ricoverati e i loro familiari; il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito.

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario dell'ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Inoltre, l'Associazione \_\_\_\_\_ si impegna:

- a collaborare per le diverse iniziative a favore dei cittadini e delle persone malate e a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Azienda Ospedale (in particolare agli organismi previsti dal Regolamento di Partecipazione, quali la Conferenza Consultiva del Volontariato, la Conferenza dei Servizi, etc.) ai fini della consultazione e della partecipazione del Volontariato ed agli eventi organizzati di concerto con il Tavolo del Volontariato;

- a realizzare progetti con l'Azienda Ospedale e con le altre Associazioni, secondo una logica di rete (anche ai fini di eventuali bandi per la partecipazione a specifiche iniziative);

- a richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo di spazi aziendali per iniziative di carattere temporaneo (es. per riunioni, convegni, banchetti espositivi, etc.);

- ad assicurare ai propri aderenti che prestano attività di volontariato oggetto della presente convenzione, una adeguata preparazione e comunque la partecipazione a corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche relative all'incarico ricevuto e a sostenere attivamente ogni attività di formazione rivolta al volontariato ed in particolare i corsi previsti per i nuovi iscritti, ai fini dell'accesso alle strutture ospedaliere;

- a comunicare, su richiesta dell'Azienda Ospedale, l'elenco nominativo dei propri volontari e/o dipendenti e/o collaboratori che accedono alle strutture ospedaliere e ad attestare che i volontari stessi hanno partecipato ai corsi di formazione e ricevuto un'adeguata formazione relativa all'incarico ricevuto;

- a comunicare alla UOC Affari Generali i dati necessari a garantire la corretta gestione delle polizze assicurative per i propri aderenti che prestano attività di volontariato presso le strutture aziendali;

- a dotare i propri volontari e/o dipendenti e/o collaboratori di cartellino identificativo, secondo quanto concordato con l'Azienda Ospedale, dando atto che possono accedere all'area ospedaliera solo i volontari regolarmente iscritti all'Associazione.

L'Associazione e i volontari e/o dipendenti e/o collaboratori che accedono alle strutture ospedaliere si impegnano a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, ad osservare i regolamenti e rispettare le procedure e gli orari adottati dall'Azienda Ospedale per i propri dipendenti, in quanto compatibili.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità dell'utente ed a operare nei confronti degli utenti in modo da rispettare le convinzioni morali e religiose degli stessi.

L'Associazione si impegna infine al rispetto delle scelte aziendali e ad un leale e trasparente confronto, astenendosi dal rilasciare qualsiasi dichiarazione esterna in relazione alle attività svolte all'interno dell'Azienda Ospedale.

L'Associazione, su richiesta dell'Azienda Ospedale, si impegna a trasmettere tempestivamente il proprio Statuto e Atto Costitutivo.

L'Associazione, ove necessario, mette a disposizione della UOC \_\_\_\_\_ dell'Azienda Ospedale alcuni propri dipendenti e/o collaboratori dotati delle competenze e dell'esperienza necessaria alla realizzazione dei programmi sopracitati all'art. 2, che opereranno in sinergia con il personale operante in Azienda Ospedale, secondo quanto previsto dal successivo art. 6 della presente convenzione.

#### **ART. 4 - Copertura assicurativa**

L'Azienda Ospedale, con apposita polizza numerica basata sulle giornate annuali di volontariato prestate dalle Associazioni convenzionate, assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

La copertura della RCT dei volontari e dei dipendenti e/o collaboratori dell'Associazione, debitamente autorizzati ad operare all'interno dell'Azienda Ospedale è garantita dalla stessa azienda. L'Azienda Ospedale, con Deliberazione n. 210 del 31.01.2025, ha adottato un modello di autoritenzione totale del rischio; detta deliberazione è consultabile alla pagina del sito aziendale, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Nuovo modello organizzativo per la gestione dei sinistri (link diretto: <https://www.aopd.veneto.it/sez.4340>).

Rimane a carico dell'Associazione \_\_\_\_\_ l'obbligo di assicurare il proprio personale dipendente contro infortuni, malattie professionali e colpa grave, nonché l'obbligo di verificare che i propri collaboratori siano assicurati contro infortuni, malattie professionali e colpa grave.

#### **ART. 5 - Impegni dell'Azienda Ospedale**

L'Azienda Ospedale potrà far partecipare i volontari e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Associazione alle attività formative organizzate per i propri dipendenti.

L'Azienda Ospedale per il perseguimento delle finalità dell'Associazione concede alla stessa l'uso dei locali e dei servizi strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, compatibilmente con le esigenze aziendali. Le Parti convengono e si danno reciproco atto del fatto che tutti gli spazi della UOC \_\_\_\_\_ necessari allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione saranno individuati dal Direttore della stessa Struttura e saranno considerati promiscui, ossia utilizzabili sia dal personale

dell'Azienda Ospedale che dal personale dell'Associazione, in conformità alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore stesso.

L'Azienda Ospedale potrà inoltre concedere all'Associazione l'utilizzo di spazi aziendali per l'allestimento di banchetti espositivi presso l'Azienda Ospedale, per non più di 6 giorni all'anno.

#### **ART. 6 - Rapporti con il personale dell'Associazione**

Il personale dell'Associazione (dipendenti e/o collaboratori) opererà presso l'Azienda Ospedale limitatamente al periodo di permanenza necessario allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione. Il contributo di tali dipendenti e/o collaboratori è essenziale per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e non comporta alcun onere finanziario per l'Azienda Ospedale.

I predetti dipendenti e/o collaboratori, il cui nominativo, qualifica ed attività saranno di volta in volta comunicati all'Azienda Ospedale, così pure le eventuali variazioni che si dovessero verificare e sulle quali l'Azienda Ospedale, per il tramite del Direttore della UOC \_\_\_\_\_, dovrà esprimere il proprio gradimento.

L'Associazione continua a essere il datore di lavoro del personale operante presso l'Azienda Ospedale; il Direttore della UOC \_\_\_\_\_ ed i Responsabili dei programmi di cui all'art. 2 assumeranno le responsabilità dell'organizzazione del lavoro, in modo da ottenere la massima coesione dei gruppi di lavoro adibiti alla realizzazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione.

Il personale dell'Associazione operante presso l'Azienda Ospedale dovrà osservare e rispettare i regolamenti, le procedure e gli orari adottati dall'Azienda Ospedale nei confronti dei propri dipendenti.

Resta fermo che l'Associazione sarà l'unico soggetto che potrà esercitare il potere disciplinare nei confronti del proprio personale operante presso l'Azienda Ospedale, la quale si obbliga a segnalare al primo tutti gli eventuali inadempimenti posti in essere dai lavoratori della stessa per la loro valutazione ai fini disciplinari.

Gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale dell'Associazione operante presso l'Azienda Ospedale sono integralmente a carico dell'Associazione stessa.

#### **ART. 7 - Sicurezza e prevenzione**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. a) e dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., i volontari e il personale dell'Associazione (dipendenti e/o collaboratori) operante presso l'Azienda Ospedale è equiparato ai fini della sicurezza ai lavoratori subordinati dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

Sono comunque a carico dell'Associazione gli obblighi di informazione e formazione dei volontari e del personale (dipendenti e/o collaboratori) operante presso l'Azienda Ospedale sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali lo stesso personale viene adibito. Rimangono a carico dell'Azienda Ospedale gli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti dei volontari e del personale dell'Associazione ed in particolare l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso i dispositivi di protezione personale, l'obbligo di garantire l'informazione e la formazione relativamente alle misure di emergenza e di evacuazione ed agli impianti generali e, tramite il Direttore della UOC \_\_\_\_\_ e i soggetti da

questo delegati, l'obbligo di informare e formare i volontari sui rischi specifici delle attività svolte in Azienda e sulle misure di prevenzione adottate.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sopra citato, ove necessario, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedale definirà, in collaborazione con il Responsabile dell'Associazione, il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

L'Associazione, su richiesta dell'Azienda, darà informazione sulla formazione effettuata dai volontari e dal proprio personale (dipendenti e/o collaboratori), trasmettendo la relativa documentazione.

Previa valutazione tra l'Associazione e il Direttore della UOC

\_\_\_\_\_ l'Azienda Ospedale potrà richiedere, per i volontari operanti presso le strutture aziendali, il certificato sanitario rilasciato dal Medico di Medicina Generale, nel quale dovrà essere attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche (in caso di non immunità il soggetto dovrà vaccinarsi); detto certificato dovrà specificare, altresì, che è stato effettuato nel corso degli ultimi tre mesi dall'inizio della frequenza in Azienda Ospedale lo screening per la ricerca di infezione tubercolare latente o attiva con esito negativo per la forma attiva (con test specifici quali Mantoux o test IGRA + Rx torace in caso di positività agli stessi, ed ulteriori indagini se necessario).

La sorveglianza sanitaria sul personale (dipendenti e/o collaboratori) dell'Associazione sarà a carico della stessa, la quale potrà delegarla all'Azienda Ospedale, assumendosene i relativi oneri.

#### **ART. 8 - Privacy e Riservatezza**

I volontari e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Associazione che operano presso le strutture dell'Azienda Ospedale sono tenuti al rispetto della vigente normativa in materia di tutela della Privacy e al segreto professionale in ordine a tutti i dati ed a tutte le informazioni di qualsivoglia natura di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni e si impegnano inoltre a non fornire informazioni o comunicazioni, in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura, dei quali venissero a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Con riferimento e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Azienda Ospedale, in qualità di Titolare del trattamento dei Dati, nomina quale Responsabile del trattamento dei dati l'Associazione che tratta, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedale, dati personali – anche rientranti nelle categorie particolari di dati ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 – nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e, comunque, entro i fini istituzionali dell'Azienda Ospedale e nel rispetto della precitata normativa in materia. **La designazione di Responsabile viene effettuata mediante l' "Atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali" che si allega alla presente convenzione (Allegato A) per costituire parte integrante e sostanziale** volta a specificare, in dettaglio, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali gravanti sulle parti e derivanti dall'esecuzione della presente convenzione. L'accettazione della nomina, mediante sottoscrizione, e l'impegno a rispettare le disposizioni ivi contenute è condizione necessaria per l'instaurarsi del rapporto giuridico tra le parti.

Azienda Ospedale e Associazione si impegnano altresì a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, nonché alle normative nazio-

nali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori/volontari, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa. Con riferimento al trattamento di tali dati personali, le Parti operano autonomamente, nella loro veste di Titolari autonomi del trattamento.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedale, la documentazione privacy è pubblicata sul link aziendale <https://www.aopd.veneto.it/Privacy>

#### **ART. 9 – Durata, recesso, inadempienze e ratifica attività svolte**

La presente convenzione avrà la durata dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 31.10.2029.

Le Parti, comunque, si riservano la facoltà di recedere con un preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi a mezzo P.E.C. agli indirizzi sopra indicati.

A fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione, dalle vigenti disposizioni anche interne dell'Azienda Ospedale, la stessa può recedere immediatamente dal presente accordo.

L'Associazione si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda Ospedale, qualora intervengano modificazioni significative del proprio Statuto, dell'Atto Costitutivo, o delle proprie finalità istituzionali.

L'eventuale rinnovo della convenzione va richiesto dall'Associazione Entro 6 (sei) mesi dalla scadenza sopra indicata; esso dovrà contenere la relazione sull'attività svolta in Azienda, così come previsto dal precedente articolo 2, ultimo comma.

Al fine di garantire la continuità delle attività, con la presente stipula si intende dare atto della continuità del rapporto intercorso tra le Parti anche oltre il termine di validità della convenzione stipulata *giusta* Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_, prendendo atto e ratificando le attività finora svolte.

#### **ART. 10 - Rinvio**

L'Associazione ottempera a tutte le disposizioni vigenti anche interne e ai regolamenti dell'Azienda Ospedale, con particolare riferimento al "Regolamento di partecipazione e della disciplina delle attività di Volontariato", al "Regolamento per l'utilizzo temporaneo di spazi da parte delle Associazioni di Volontariato" e al "Regolamento del Tavolo Permanente del Volontariato", documenti da ultimo rivisti e aggiornati con Delibera n. 370 del 23.03.2018 che l'Associazione dichiara di ben conoscere ed accettare.

L'Associazione, anche a nome dei propri volontari e collaboratori, si impegna al rispetto del Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedale, reperibile nella seguente sezione del sito dell'Azienda Ospedale: *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta* e alle prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Ospedale (ora inserito nella Sezione dedicata del PIAO), reperibile nella seguente sezione del sito dell'Azienda Ospedale: *Amministrazione Trasparente/Disposizioni genera-*

li/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, documenti che l'Associazione dichiara di ben conoscere ed accettare.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile ed alle disposizioni vigenti in materia.

**ART. 11 - Registrazione**

Il presente atto verrà registrato, solo in caso d'uso, a cura e a spese della richiedente, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi degli artt. 82 e 104 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'Azienda Ospedale-Università Padova

Per l'Associazione

Il Direttore Generale

Il Legale rappresentante

Dott. Paolo Fortuna

Dott. \_\_\_\_\_

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*



REGIONE DEL VENETO

**Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova**

Allegato A

**ATTO DI NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**TRA**

**L’Azienda Ospedale – Università Padova**, con sede in via Giustiniani, 1, Padova, C.F. e P. IVA 00349040287, in persona Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Paolo Fortuna, (di seguito **“Azienda”** o **“Titolare”**)

**E**

**L’Associazione** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata dal Presidente, Dott. \_\_\_\_\_ (di seguito **“Associazione”** o **“Responsabile”**),

entrambi di seguito singolarmente o congiuntamente indicati come **“Parte”** o **“Parti”**.

**Premesso che**

- le Parti hanno sottoscritto **una Convenzione per lo svolgimento di una collaborazione presso le strutture della UOC \_\_\_\_\_ e UOC \_\_\_\_\_ dell’Azienda Ospedale – Università Padova** (di seguito **“Convenzione”**)
- ai fini dell’esecuzione di detta Convenzione, l’Associazione dovrà effettuare delle operazioni di trattamento dei dati personali (di seguito **“Dati Personali”**) per conto dell’Azienda;
- l’Azienda svolge il ruolo di titolare del trattamento dei Dati Personali stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- l’Associazione è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la riservatezza, la completezza e l’integrità dei Dati Personali trattati, nonché circa le norme che disciplinano la protezione dei Dati Personali;
- con il presente atto – che costituisce parte integrante e sostanziale di detta Convenzione – l’Azienda, in qualità di titolare del trattamento, intende nominare l’Associazione, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito **“GDPR”**);
- con la sottoscrizione del presente atto le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile per conto dell’Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti addivengono alla stipula del seguente **“Atto per la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali”** come di seguito indicato:

**Definizioni**

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente atto, i termini e le espressioni hanno il significato di seguito specificato:

**“Autorità di Controllo”**

indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.

**Azienda Ospedale-Università Padova:**  
via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA  
T.+ 39 049 8211111  
P.E.C.:protocollo.aopd@pecveneto.it  
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Rev. 2 del 03/02/2020

**Aopd.veneto.it**

<b>“Accordo di trasferimento dei dati”</b>	indica ogni accordo stipulato tra le Parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali verso Paesi non UE.
<b>“Categorie Particolari di Dati”</b>	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
<b>“Comitato Europeo per la protezione dei dati”</b>	indica l’organismo dell’Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
<b>“Contratto/Convenzione/Accordo”</b>	indica il contratto/convenzione/accordo in essere tra le Parti.
<b>“Codice”</b>	indica il Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
<b>“Dato/i Personale/i”</b>	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
<b>“Dati Giudiziari”</b>	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell’art. 10 del GDPR.
<b>“Autorizzato”</b>	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
<b>“Interessato”</b>	la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i Dati Personali.
<b>“Responsabile”</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
<b>“Sub-Responsabile”</b>	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
<b>“Responsabile della Protezione dei Dati”</b>	indica la figura designata ai sensi degli artt. da 37 a 39 del GDPR.
<b>“Terze Parti o Terzi”</b>	indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia

“Titolare”

l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e mezzi del trattamento dei Dati Personali.

“Trattamento”

indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

## **1. Nomina del Responsabile del trattamento**

**1.1** Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante della Convenzione, l'Azienda nomina l'Associazione quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti della Convenzione e di eventuali servizi accessori allo stesso.

**1.2** Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore, nonché a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed i provvedimenti adottati dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

**1.3** L'Associazione prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

## **2. Natura e Finalità del trattamento**

**2.1** Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale/convenzionale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per attività di:

- sviluppo e realizzazione \_\_\_\_\_ per i pazienti e le famiglie afferenti alle UOC \_\_\_\_\_ e UOC \_\_\_\_\_ dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
- sviluppo e realizzazione \_\_\_\_\_ per fornire assistenza informativa, logistica, economica durante i periodi di ricovero o permanenza in città ai pazienti

e le famiglie afferenti alle UOC \_\_\_\_\_ e UOC \_\_\_\_\_;

- supporto alle attività della UOC \_\_\_\_\_ e della UOC \_\_\_\_\_, alla ricerca scientifica in tali ambiti e alla formazione di medici e personale sanitario.

### **3. Tipologia di dati personali e categorie di interessati**

**3.1** Il trattamento necessario per lo svolgimento delle attività affidate al Responsabile riguarda le seguenti tipologie di Dati Personali:

*(indicazione fornita per esempio, da modificare o integrare)*

- *Dati anagrafici e di contatto dei pazienti, dei genitori, dei volontari e del personale coinvolto nelle attività convenzionate;*
- *Dati amministrativi e contabili relativi alla gestione di erogazioni liberali o contributi economici;*
- *Categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR e precisamente: dati sugli stati di salute di pazienti e dei familiari;*
- *Dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR – non trattati*

**3.2** Il trattamento dei predetti Dati Personali riguarda le seguenti categorie di interessati:

*(indicazione fornita per esempio, da modificare o integrare)*

- *Pazienti,*
- *Familiari,*
- *Accompagnatori.*

### **4. Diritti del Titolare**

**4.1** L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

**4.2** La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al successivo paragrafo 6.

### **5. Obblighi del Responsabile**

**5.1** Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Responsabile, i suoi dipendenti ed ogni Sub-Responsabile di cui il Responsabile si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

**5.2** Il Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione della Convenzione.

**5.3** Il Responsabile si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Sub-Responsabili soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Atto o che siano necessari per l'adempimento di obblighi di legge o imposti dalle normative europee.

**5.4** Il Responsabile si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti che potranno essere ragionevolmente richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica o altre modalità di volta in volta comunicate, salvo qualora trattasi di informazioni e documenti necessari per investigare

una violazione di dati personali per cui il termine per la trasmissione dei documenti e informazioni si riduce a 24 ore dalla richiesta.

**5.5** Il Responsabile si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme. In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare i seguenti **obblighi ed istruzioni**:

**a) Principi generali da osservare**: il Responsabile si impegna ad effettuare il Trattamento dei dati personali nel rispetto dei generali principi di cui all'art. 5 del GDPR.

**b) Adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate**: il Responsabile si impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, assicurando che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente atto. In particolare, il Responsabile ed ogni eventuale Sub-Responsabile, si obbligano a:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili. I Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio eventuale Responsabile della Protezione dei Dati designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR, alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

**c) Violazioni dei dati personali**: in caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della

violazione dei dati personali sulla Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa Azienda.

**d) Istanze degli Interessati:** tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva, e comunque non oltre 2 giorni dalla richiesta, comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile).

**e) Persone autorizzate:** il Responsabile si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, identificando l'ambito autorizzativo consentito e provvedendo alla relativa formazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Allo stesso tempo, il Responsabile si impegna a fornire alle persone autorizzate le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali e verificare costantemente che i profili di autorizzazione siano adeguati e non eccedenti rispetto alle esigenze della mansione. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**f) Sub-Responsabili e Terze Parti:** qualora il Responsabile intenda avvalersi di uno o più Sub-Responsabili ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento, previa autorizzazione da parte del Titolare, il Responsabile si obbliga a designare i Sub-Responsabili ed a sottoscrivere appositi atti giuridici o contratti con i Sub-Responsabili che impongano a quest'ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui il Responsabile è vincolato nei confronti dell'Azienda in forza del presente atto, impartendo a tali Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento dei Dati Personali. I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione della Convenzione che il Responsabile ha stipulato con l'Azienda e, in ogni caso, nel rispetto del presente atto, restando inteso tra le Parti che i Sub-Responsabili saranno inoltre obbligati al rispetto delle limitazioni cui il Responsabile stesso è tenuto. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile si obbliga ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Nel caso in cui il sub-Responsabile non adempia ai propri obblighi derivanti dall'accordo scritto con il Responsabile, quest'ultimo resterà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi da parte del Sub-Responsabile.

Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa Azienda.

## **6. Controlli e attività di audit**

**6.1** Il Responsabile del trattamento dei dati accetta che il Titolare o un revisore esterno incaricato dal Titolare possa, con ragionevole preavviso, ispezionare e verificare il trattamento dei Dati Personali per confermare l'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente atto e nelle leggi applicabili da parte del Responsabile. La verifica può, tra l'altro, comportare richieste di informazioni o un'ispezione dei locali del Responsabile da parte del Titolare o del revisore esterno incaricato e la compilazione di questionari sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

**6.2** Il Responsabile fornirà al Titolare o al revisore esterno incaricato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e tutto il materiale necessario affinché il Titolare possa condurre tali ispezione o audit.

## **7. Durata e Cessazione del Trattamento**

**7.1** La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della Convenzione e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o della cessazione del medesimo, per qualsiasi causa.

**7.2** Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

**7.3** A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto a discrezione del Titolare a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

## **8. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero**

**8.1** Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali standard, etc.).

**8.2** Il Responsabile, pertanto, non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione di cui al presente paragrafo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate.

**8.3** Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto.

**8.4** Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità di trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

**9. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni**

- 9.1** Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.
- 9.2** Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.
- 9.3** Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse da Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.
- 9.4** Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente dal punto di vista sanzionatorio.

**10. Sopravvivenza delle clausole**

- 10.1** Alla cessazione della Convenzione per qualsiasi causa, continueranno ad avere efficacia quelle clausole che per loro natura sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico.

**11. Relazione con il Contratto**

- 11.1** In caso di conflitto tra le disposizioni del presente atto e quelle contenute nella Convenzione, prevalgono le disposizioni del presente atto.

**12. Accettazione della nomina**

- 12.1** Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione al trattamento dei dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Convenzione. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

Il Titolare del Trattamento dei Dati  
Azienda Ospedale – Università Padova  
Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Fortuna  
*f.to digitalmente*

Per integrale accettazione  
Responsabile del trattamento  
Il Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *f.to digitalmente*